

MAGGIORAZIONE DELL' ASSEGNO SOCIALE
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002
Modificato dall'articolo 5 comma 5 della legge 127/2007

8 - IMPORTI DELLA MAGGIORAZIONE DELL' ASSEGNO SOCIALE				
	2017		2018	
Da 65 anni	mensile	190,26	mensile	190,86
	annuo	2.473,38	annuo	2.481,18
Da 70 anni	mensile	190,26	mensile	190,86
	annuo	2.473,38	annuo	2.481,18
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE DELL' ASSEGNO SOCIALE				
<ul style="list-style-type: none"> • A - Limite personale = assegno sociale annuo (AS) + aumento annuo • B - Limite coniugale = limite personale + importo annuo assegno sociale (AS) 				
	AS	Limite personale	Limite coniugale	
2017	5.824,91	8.298,29	14.123,20	
2018	5.889,00	8.370,18	14.259,18	
IMPORTO MENSILE DELLA MAGGIORAZIONE DELL' ASSEGNO SOCIALE SPETTANTE				
<ul style="list-style-type: none"> • L'aumento spettante è quello di importo meno elevato tra l'intero importo dell'aumento e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. <div style="text-align: center;"> $[A - (RP + AS)] : 13$ $[B - (RF + RP + AS)] : 13$ </div> • RP: reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'assegno sociale. • RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'assegno sociale. • AS: importo dell'assegno sociale spettante nell'anno. 				

Nota bene

Dall'anno 2002 l'incremento della maggiorazione sociale può essere attribuito dal compimento del **sessantacinquesimo anno di età** solo ai titolari che possono usufruire della **riduzione di età secondo la contribuzione versata**.